

Pensioni – Pensioni maturate in regime di convenzione internazionale - Art. 3 commi 14 e 15 della legge n. 335/1995 – Integrazione al trattamento minimo – Computabilità incremento solo sulla base della contribuzione versata in Italia.

Corte di Appello di Lecce – 15.10.2018 n. 1101 – Pres. Cavuoto – ReL. Ferreri - INPS (Avv. Napoletano) - V.G. (Avv. Gallarati).

L'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della legge 335/95 ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Ai fini di tale computo si fa riferimento unicamente agli anni di contribuzione italiana e non anche a quelli di contribuzione estera.

FATTO - Con ricorso depositato il 4/7/2017, l'I.N.P.S. ha proposto appello avverso la sentenza contestuale n. 753 pronunciata il 22 febbraio 2017 dal G.U. del Tribunale del Lavoro di Lecce con la quale era stato condannato al pagamento dei ratei differenziali sulla pensione cat. VO/S n. 45006900 spettanti, ex art. 3, comma 15, L. n. 335/1995, alla ricorrente V.G. dal 28/3/2011, nonché alla rifusione delle spese.

Il Tribunale respinse l'eccezione di decadenza "tombale" sollevata dall'Istituto ritenendo esaminabile la domanda diretta alla riliquidazione limitatamente ai ratei maturati nel triennio anteriore al deposito dell'atto introduttivo del 18/11/2014 in applicazione dell'art. 38 D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, e considerò di conseguenza assorbita l'ulteriore eccezione di prescrizione.

Nel merito ritenne fondata la pretesa osservando che l'art. 3, comma 15, L. n. 335/1995, secondo il quale l'importo mensile delle pensioni acquisite in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali non poteva essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad 1/40 del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della legge, ovvero dalla data di decorrenza della pensione stessa, doveva essere interpretato in modo comunitariamente orientato ed alla luce dei principi affermati dalla S.C. (n. 2785/2008 (1)) in tema di unitarietà del trattamento.

L'integrale riforma di questa decisione è stata chiesta dall'Istituto soccombente con ricorso depositato il 4/7/2017 per due motivi, di seguito riassunti.

1) Il Tribunale aveva errato nell'applicare la disciplina in tema di decadenza in quanto il riferimento alle "prestazioni riconosciute solo in parte" di cui all'art. 38 L. n. 111/2011 escludeva la possibilità di applicare l'istituto in senso c.d. "mobile".

2) L'art. 3, comma 15, L. n. 335/1995 era stato mal interpretato dal Tribunale. Secondo l'appellante tale disposizione andava letta in combinato disposto con il precedente comma 14 che stabiliva le modalità di calcolo dell'integrazione al trattamento minimo per le pensioni maturate in regime di convenzione internazionale; di conseguenza, l'incremento minimale era computabile solo sulla base della contribuzione versata in Italia. Il richiamo a Cass. n. 2785/2008 (1) non era pertinente riguardando il principio ivi espresso il computo della pensione virtuale del lavoratore migrante. Ha insistito per la declaratoria di inammissibilità della domanda, in subordine, per il rigetto.

Con memoria depositata il 24 gennaio 2018, si è costituito in giudizio V.G. eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.

DIRITTO - 1) Nel secondo motivo di impugnazione l'I.N.P.S. ha sostenuto che l'art. 3, comma 15, L. n. 335/1995 vada interpretato in combinato disposto con il precedente comma 14 e che di conseguenza l'operazione matematica di computo richiesta dalla norma debba eseguirsi solo sul pro rata italiano e non anche su quello estero. Il motivo è fondato.

2.1.) Le pensioni acquisite grazie a contribuzioni italiana ed estera in regime convenzionale vengono computate secondo la seguente sequenza: dapprima si sommano i periodi assicurativi italiani ed esteri; successivamente ciascun Paese eroga la pensione in proporzione all'ammontare dei contributi versati in

ciascuna cassa nei limiti del *pro-rata*. La somma dei periodi di contribuzione, frutto della prima operazione richiesta dal comma in esame, vale a verificare l'anzianità contributiva complessiva. La seconda operazione è diretta a quantificare la quota parte effettiva di pensione erogabile da parte di ciascuna cassa (italiana ed estera).

L'integrazione al minimo dei trattamenti acquisiti in regime di convenzione è disciplinata dall'art. 3, comma 14, della legge citata.

La Corte rileva che il successivo comma 15 della stessa norma dispone: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6000 mensili*".

2.2.) Tanto premesso, si ritiene che l'incremento minimale di 6000 delle vecchie lire, previsto dal comma 15 della citata norma comporti una serie di operazioni in sequenza: a) occorre individuare l'importo del trattamento minimo alla data di decorrenza della pensione, o dalla data di entrata in vigore della legge se tale decorrenza sia a questa anteriore; b) l'importo deve essere diviso per 40; c) il quoziente va moltiplicato per gli anni di contribuzione, come richiesto dalla norma laddove prescrive che ciò avvenga "per ogni anno di contribuzione", quindi tenendo conto dell'anzianità contributiva complessiva; d) il prodotto viene confrontato con l'ammontare dell'importo mensile liquidato in concreto; e) se vi è una differenza per difetto la pensione viene aumentata fino al minimale.

Il nodo interpretativo risiede nel comprendere se il dividendo dell'operazione indicata *sub c)* debba avere come moltiplicatore gli anni di contribuzione italiana oppure anche quelli esteri ed è possibile scioglierlo tenendo conto dell'ultimo periodo della norma laddove prevede che per le anzianità contributive inferiori all'anno l'importo non possa essere inferiore a £ 6000 mensili. Orbene, le anzianità inferiori all'anno possono essere solo quelle con accredito contributivo in Italia. Ed invero, l'assicurato non potrebbe fruire di alcuna pensione per l'ipotesi di accrediti contributivi inferiori all'anno anche tenendo conto di quelli esteri.

Al contrario, è possibile conseguire in Italia una pensione anche con anzianità contributiva inferiore all'anno sommando i contributi esteri, con pro rata italiano assai basso ma non inferiore a £ 6000, come previsto dal comma 15.

Non si può ipotizzare che il legislatore, nel considerare computabili le anzianità contributive inferiori all'anno abbia inteso favorire l'operazione di computo per l'ipotesi di accrediti parziali perché la norma non si riferisce a questi, bensì *all'importo pensionistico mensile* che, come detto, si calcola una sola volta sommando i periodi contributivi per intero e non anno per anno. La diversa interpretazione fornita da parte ricorrente nell'atto introduttivo determinerebbe poi una ingiustificata disparità di trattamento tra chi abbia lavorato solo in Italia e chi abbia lavorato anche all'estero riservando solo a quest'ultimo l'integrazione minimale anche in presenza di redditi superiori ai limiti previsti dalla legge. Inoltre tale tesi vanificherebbe la normativa in materia di integrazione al minimo soprattutto nei casi in cui sia preponderante la contribuzione estera (e la relativa rata di pensione) rispetto a quella italiana.

3) Il motivo di impugnazione *sub 1)* relativo alla decadenza resta assorbito.

Tuttavia, va ricordato che sul concetto di "*prestazione riconosciuta solo in parte*" la S.C. si è espressa affermando che la decadenza si applica solo nelle ipotesi in cui una prima liquidazione non comprenda tutti gli elementi e le informazioni che incidono sulla integrale determinazione del trattamento (Cass. n. 16549/2016, che richiama anche la circolare I.N.P.S. n. 95/2014 al punto 4 della parte motiva).

Orbene, nel caso di specie l'appellante ha lamentato l'omessa considerazione di una integrazione spettante al momento della maturazione del diritto al trattamento pensionistico in regime convenzionale; pertanto, non si versa nella diversa ipotesi di rideterminazione conseguente a fattori sopravvenuti (nel senso indicato al punto 5 della predetta decisione) sottratta alla decadenza. Al di là di ogni questione circa l'applicabilità dell'istituto della decadenza in senso "mobile" (ex art. 6 del D.L. n.103/91 conv. in legge n. 166/91), deve poi puntualizzarsi che in ogni caso, per le differenze pensionistiche maturate prima del 6 luglio 2011 non può non trovare applicazione l'art. 252 disp. att. c.c., secondo cui il termine di decadenza inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa che lo prevede. Sulla applicabilità dell'art. 252 att. c.c. anche nella ipotesi di introduzione di un termine di decadenza *ex novo* si richiama il principio espresso da Cass. n. 4051/2014, secondo cui "*in materia di prescrizione e decadenza, l'entrata in vigore di una nuova normativa, che introduce un termine che prima non era previsto, ha efficacia generale, anche per chi già si trovava nella situazione prevista dalla legge per esercitare il diritto ora sottoposto a decadenza, con l'unica differenza - sulla base del disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., espressione di un principio generale*

dell'ordinamento - consistente nella decorrenza del termine dall'entrata in vigore della legge che lo ha introdotto" (sul punto, Cass. n. 7392/2014 e Cass. sez. Un. n. 15352/2015).

4) Nonostante la soccombenza di parte appellata nel doppio grado, le spese sono compensate avuto riguardo alla assoluta novità della questione ed all'assenza di precedenti di merito di altri distretti e di legittimità che corroborino l'interpretazione dell'art. 3, comma 15, L. n. 335/1995 data da questa Corte.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2008, p. 180